

INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DEL CONGEDO STRAORDINARIO INVALIDI CIVILI.:

In applicazione dell'art. 26 L. 118/1971 e dell'art.10 D.Lgs. 509/1988, si precisa quanto segue:

gli invalidi civili possono beneficiare di un congedo per "cure" nel limite di trenta giorni l'anno, eventualmente fruibile in periodi frazionati.

Tale congedo straordinario è subordinato all'autorizzazione dell'A.S.L. di competenza poiché presuppone il riscontro da parte dell'Ufficio di Medicina Legale di uno stato morboso in atto e della necessità di effettuare un periodo di cure.

Pertanto, il dipendente è tenuto ad osservare la seguente procedura:

1) richiesta del congedo presso l'A.S.L. (Medicina Legale) di competenza, muniti della documentazione attestante la riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento e della necessità di cure connesse alla infermità invalidante riconosciuta (la specifica documentazione da produrre è da verificare con l'A.S.L. di competenza).

2) presentazione all'ufficio personale di appartenenza della domanda di congedo straordinario (modulo su Intracom/Risorse Umane/Modulistica), allegando il verbale rilasciato dall'Ufficio di Medicina Legale.

Città di Torino - S.C.R.U. – 26 nov. 2010

3° piano uff. 28

(tel. 011 4423660 - fax 011 4423699)

Piazza Palazzo di Città, 1

Sistema Informativo del Personale

Ufficio Rilevazione Presenze